

Iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell’iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» presentata il 30 marzo 2015;

dopo che il comitato ha dichiarato il 30 marzo 2015 di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell’iniziativa;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l’articolo 23 dell’ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell’iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente», presentata il 30 marzo 2015, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell’iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l’indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell’iniziativa verrà esaminata dall’Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L’iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Baumann Michael, Alter Aargauerstalden 32, 3006 Bern
 2. Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Luzern
 3. Calmy-Rey Micheline, Rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4
 4. Herkenrath Marc, Agnesstrasse 25, 8004 Zürich
 5. Holenstein Anne-Marie, Krokusweg 7, 8057 Zürich
 6. Karagounis Ion, Nelkenstrasse 3, 8245 Feuerthalen

¹ RS 161.1

² RS 161.11

³ RS 311.0

7. Kurmann Anton, Hirschengraben 74, 8001 Zürich
 8. Marty Dick, Righizzolo, 6938 Fescoggia
 9. Missbach Andreas, Hönggerstrasse 137, 8037 Zürich
 10. Morel Caroline, Rebbergstrasse 31, 8037 Zürich
 11. Nay Giusep, Voa Tgiern seura 19, 7077 Valbella
 12. Niggli Peter, Clausiusstrasse 39, 8006 Zürich
 13. Palazzo Guido, Rue Beau-Séjour 9b, 1003 Lausanne
 14. Pittet Jean-Luc, Rue de la Faïencerie 2, 1227 Carouge
 15. Rieger Andreas, Bahnhofstrasse 24, 8800 Thalwil
 16. Roth Monika, Im Roggenacker 18, 4102 Binningen
 17. Schick Manon, Chemin de Montolivet 26, 1006 Lausanne
 18. Simoneschi-Cortesi Chiara, via Nasora 16, 6949 Comano
 19. Sommaruga Cornelio, Crêts-de-Champel 16, 1206 Genève
 20. Sottas Eric, Route de Grenand 5, 1285 Athenaz
 21. von Graffenried Alec, Murifeldweg 66, 3006 Bern
 22. Wettstein Florian, Wartstrasse 39, 8400 Winterthur
 23. Zwahlen Jacques, Avenue Louis-Ruchonnet 41, 1003 Lausanne
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Verein Konzern-Initiative, Casella postale 8609, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 21 aprile 2015.

7 aprile 2015

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Iniziativa popolare federale
«Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»

L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 101a Responsabilità delle imprese

¹ La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia.

² La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno la loro sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale in Svizzera secondo i seguenti principi:

- a. le imprese sono tenute a rispettare anche all’estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali; esse devono provvedere affinché tali diritti e tali norme siano rispettati anche dalle imprese da esse controllate; i rapporti effettivi determinano se un’impresa ne controlla un’altra; il controllo può risultare di fatto anche dall’esercizio di un potere economico;
- b. le imprese sono tenute a usare la dovuta diligenza; in particolare, devono individuare le ripercussioni effettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull’ambiente, adottare misure idonee a prevenire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese controllate e a tutte le relazioni d’affari; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l’obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese che presentano rischi limitati in tali ambiti;
- c. le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano nell’esercizio delle loro incombenze d’affari, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;
- d. le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a–c si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato.

